



COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

ALLEGATO A

Disciplinare per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri – procedure – individuazione luoghi destinati alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare, in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria previsto dall'art. 3 comma 1, della legge 30.03.2001 n. 130, detta prime disposizioni operative interne in ordine ai requisiti e procedure dei servizi correlati all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sul territorio comunale nell'ambito dei principi enunciati in materia di attività funebri e cimiteriali dalle fonti normative di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. D.P.R. 10.09.1990. N. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”
Legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
Legge Regionale n. 3 del 1° febbraio 2005 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”
Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 3/2005”
Delibera Regionale n. 1397 del 07.09.2009 “Attuazione Regolamento n. 3/09 in materia di attività funebri e cimiteriali”.

Art. 3 Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 4 – Oggetto e finalità

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri possono essere:
 - Tumulate (loculo, celletta ossario, sepoltura privata);
 - Inumate all'interno del cimitero quando le caratteristiche dell'urna lo consentano;
 - Affidate ai familiari;

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

- Disperse con le modalità di cui ai successivi artt.9 e 10

Art. 5 – Affidamento delle ceneri – L.R. 1 febbraio 2005 n. 3 - Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009

1. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quanto vi sia espressa volontà del defunto, o volontà manifestata del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile (1) o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (la metà degli aventi diritto più uno).
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporanea tumulata nel cimitero comunale.
4. Il trasporto di un'urna cineraria contenente i residui della cremazione deve essere espressamente autorizzata e non è soggetta ad alcuna delle precauzioni igieniche sanitarie stabilite per il trasporto di cadaveri.

Art. 6 –

Procedure per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri

1. Il soggetto avente titolo, ai fini dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza al Comune in cui è avvenuto il decesso ovvero, in caso di ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto affidatario dovrà dichiarare:
 - dati anagrafici e residenza;
 - dati anagrafici del defunto;
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - luogo di conservazione delle ceneri;
 - conoscenza della norma circa i reati derivanti dalla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia;
 - conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna nel cimitero comunale nel caso intenda recedere all'affidamento delle ceneri;
 - consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - obbligo di informare l'Autorità Comunale della variazione di residenza;
 - l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

- la conservazione dell'urna contenente le ceneri in luogo stabile, confinato, delimitato, chiuso a vista o meno;
 - diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
 - la consapevolezza che l'urna non può essere consegnata o ceduta, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale;
 - conoscenza del veto di manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - il rispetto di eventuali precauzioni igienico-sanitarie;
3. La conservazione dell'urna ha luogo presso l'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione presso la quale le ceneri saranno conservate.

Art. 7 – Recesso dall'affidamento dell'urna contenente le ceneri- Rinvenimento dell'urna contenente le ceneri

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri dovranno rendere apposita dichiarazione al Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi dovranno essere consegnate al Comune.

Art. 8 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, tramite personale appartenente all'Ufficio di Polizia Municipale, procede, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal richiedente.
2. In presenza di violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, il Responsabile dell'Area Amministrativa previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione rilasciata ed ordinare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri presso il cimitero comunale.

Art. 9 – Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi della Legge n. 130 del 30/03/2001 è consentita nel territorio comunale su espressa richiesta scritta presentata all'Ufficiale dello Stato Civile dal coniuge della persona deceduta o, in mancanza di questi dalla maggioranza degli aventi

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

titolo. La richiesta può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o da suo delegato.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base della volontà espressa dal defunto mediante:
 - a) testamento scritto
 - b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000;
 - c) dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione;
 - d) dichiarazione resa di fronti a pubblici ufficiali.

In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal coniuge o della maggiore assoluta degli aventi titolo dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita:
 - a) all'interno del Cimitero, in aree a ciò appositamente destinate;
 - b) fuori dai Centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 numero 8 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)
 - c) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa, ad eccezione delle aree destinate a prelievo per la valutazione delle acque, esclusivamente dal 1° ottobre al 31 maggio; nel restante periodo dell'anno, in attesa di essere disperse, le ceneri saranno temporaneamente e gratuitamente depositate presso il cimitero del capoluogo sito in contrada Serrone, in alternativa è possibile richiederne l'affidamento,
 - d) nel fiume o nei laghi nei tratti liberi da natanti;
 - e) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari reso nelle forme previste al D.P.R. n. 445/2000;
 - f) in aree naturali a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati ed insediamenti abitativi; la dispersione non può comunque essere oggetto di attività aventi fini di lucro.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del defunto e il titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
 - b) l'indicazione del luogo, della data e dell'orario nei quali le ceneri saranno disperse; in relazione alla modalità di dispersione individuata, è possibile prevedere un intervallo temporale di esecuzione espressamente indicato, entro il quale d'attività debba essere eseguita;
 - c) l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai famigliari del de cuius. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo,

Via Capocastello, 35 – 62026 **SAN GINESIO** (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

quest'ultimo è scelto dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-7-76 e 77 del Codice Civile (1) o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (la metà del numero degli aventi titolo più uno)

6. E' vietata la dispersione in aria (vento).
7. Al di fuori del Cinerario comune, qualora previsto, nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'urna anche se in materiale biodegradabile, al di fuori del cimitero.
8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché sia in materiale rapidamente biodegradabile.
9. In calce all'autorizzazione alla dispersione è inserito il verbale di avvenuta dispersione da compilare a cura dell'esecutore della dispersione, il quale dovrà consegnarne copia all'Ufficiale dello Stato Civile o suo delegato che ha autorizzato l'operazione, al fine della sottoscrizione per ricevuta; nel verbale è inserita la modalità di smaltimento dell'urna vuota.
10. L'ufficiale dello Stato Civile o suo delegato informano l'impianto crematorio dell'avvenuta dispersione delle ceneri della salma del defunto, resti mortali di cui hanno curato la cremazione.

Art. 10– Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di San Ginesio è consentita:
 - Nella zona Colle Ascarano, in corrispondenza degli spazi comunali sottostanti e adiacenti le mura castellane.
 - In altre aree indicate dagli aventi titolo, con le modalità di cui al precedente art. 9, previa verifica delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione vigente.

Art. 11 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri, individuato secondo le modalità di cui all'art. 9 punto d) del presente disciplinare, ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate o affidate, nel Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri dovrà dichiarare:
 - Generalità e residenza del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

Luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 3 paragrafo 4, comma c) della Legge n. 130/2001 e Regolamento Regionale n. 3 del 9 febbraio 2009 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 3/2005"

- Dichiarazione di provvedere ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell'urna;
 - Documentazione, da allegare in originale o copia conforme, comprovante l'espressa volontà del defunto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal coniuge o dalla maggioranza assoluta degli aventi titolo;
 - Consapevolezza che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso o effettuate con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto costituisce reato (art. 2 comma 1 della legge n. 130 del 30.03.2001).
3. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione di apposito documento (Modulo) nel quale il soggetto avente titolo secondo modalità di cui al paragrafo 6 dell'art. 10 del presente disciplinare, dichiara la destinazione finale delle ceneri, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo; il documento è presentato al Comune di decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
4. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale sopra citato.

Art.12 Registri cimiteriali

1. Presso l'Ufficio dello Stato civile è predisposto apposito Registro nel quale per ciascuna pratica sono indicati:
- Generalità e residenza dell'affidatario dell'urna cineraria;
 - Dati anagrafici del defunto cremato;
 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - Luogo e data di eventuale dispersione delle ceneri.
2. Per ogni pratica è depositato presso il medesimo ufficio apposito fascicolo per la conservazione degli atti relativi alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 13 Modulistica

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

1. La modulistica necessaria all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente disciplinare per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, è disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile comunale.

Art.14 Imposta di bollo

1. Le istanze previste dal presente disciplinare per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, nonché le relative autorizzazioni, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di legge.

Art.15. Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale(3) è soggetta al disposto di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 2 della Legge 30.03.2001 n. 130 (4)

Art.16 Pubblicità del disciplinare – Informazione ai cittadini

1. Le informazioni contenute nel presente disciplinare in materia di attività funebri e cimiteriali sono divulgate mediante pubblicazione sul sito istituzionale comunale www.comune.sanginesio.mc.it;
2. Copia dello stesso è depositato presso gli Uffici comunali di Stato Civile e Segreteria per la visione al pubblico.

Art.17 Rinvio

1. I contenuti del presente disciplinare verranno modificati per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. Le tariffe per l'affidamento, conservazione o dispersione delle ceneri saranno stabilite con successivo provvedimento.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

Art.18 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net





COMUNE DI SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

Note di richiamo

- (1) **Art. 74-75-76-77 codice civile- “Art. 74 Parentela.** La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. – **Art. 75. Linee della parentela.** Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra, in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra. –**Art. 76.Computo dei gradi.** Nella linea retta di computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite. – **Art. 77. Limite della parentela.** La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.
- (2) **Art. 13 comma 1 Legge n. 130/2001** – “ La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero”.
- (3) **Art. 411 Codice Penale** – “Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae e disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile , o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa di duemilacinquecentottantadue euro a dodicimilanovencentoundici euro”
- (4) **Art. 7 bis D. Lgs 18.08.2000 n. 267** – “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.
- Art. 2 L. 30.03.2001 n. 130** – “La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è unita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.500,00 a 12.500,00”.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104

PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net

